



DISCIPLINARE

tra il Comune di Reggio Emilia e l'avvocato Alberto Bertoi per la disciplina delle prestazioni professionali di rappresentanza e difesa in giudizio, in esecuzione dell'incarico conferito con determinazione del Dirigente del Servizio Legale n. ____ R.U.D. del _____.

* * *

Premesso che:

(a) con determinazione del Dirigente del Servizio Legale n. ____ R.U.D. del _____, esecutiva a termini di legge, è stato conferito all'avv. Alberto Bertoi (cod. fisc. BRTLRT67E22G337K) del Foro di Reggio Emilia, di seguito "il Legale", l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune di Reggio Emilia (cod. fisc. 00145920351), di seguito "il Comune", nel giudizio da promuovere avanti il Tribunale di Reggio Emilia-Sezione Lavoro per la riforma dell'ordinanza del 15/07/2024 resa in esito al ricorso n. 1130/23 R.G., promosso da una dipendente avverso il provvedimento di trasferimento ad altro Servizio comunale;

(b) sulla base di preventivo acquisito al protocollo comunale al n. 202135 del 26/07/2024, per lo svolgimento dell'incarico è stato pattuito tra il Comune e il Legale (di seguito, congiuntamente, le Parti) un compenso netto di euro 6.637,00, oltre 15% spese generali, 4% CPA, 22% IVA ed euro 147,00 per anticipazione del contributo unificato;

(c) il Legale ha comunicato di essere assicurato con polizza per responsabilità professionale;

(d) ai fini del presente contratto il Comune è rappresentato, in forza del provvedimento del Sindaco P.G. n. 31891 del 2 febbraio 2024, dal Sostituto del Dirigente del Servizio Legale, dott. Alberto Bevilacqua;

le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

1. In esecuzione della determinazione dirigenziale richiamata in premessa, il Legale assume l'incarico di rappresentare e difendere il Comune nel giudizio da promuovere avanti il Tribunale di Reggio Emilia-Sezione Lavoro per la riforma dell'ordinanza del 15/07/2024 resa in esito al ricorso n. 1130/23 R.G., promosso da una dipendente avverso il provvedimento di trasferimento ad altro Servizio comunale.
2. Nello svolgimento dell'incarico il Legale assisterà (anche mediante incontri) le strutture comunali coinvolte nel contenzioso, ove dalle stesse richiesto, ai fini della redazione di eventuali atti e/o corrispondenza inerenti il giudizio stesso o l'esecuzione dei relativi provvedimenti giudiziali, intendendosi il compenso pattuito comprensivo anche di tale eventuale attività.
3. Nell'incarico è compreso quanto descritto nel preventivo richiamato al punto (b) della premessa.
4. Il Legale potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento delle prestazioni previste nel presente contratto.

Art. 2 – Rapporti con gli uffici comunali

1. Il Legale si impegna a fornire, all'indirizzo e-mail indicato dal Dirigente del Servizio Legale comunale, costante e tempestivo aggiornamento sullo stato del giudizio e ad inviare copia di ogni atto processuale depositato.
2. Per ogni richiesta riguardante documenti o precisazioni inerenti la vicenda oggetto di contenzioso il Legale, per ragioni di speditezza, potrà rivolgersi direttamente alla struttura comunale competente per materia.
3. L'eventuale anticipazione agli uffici comunali di schemi di memorie difensive o di corrispondenza inerenti le prestazioni professionali affidate non esime da responsabilità il Legale, salvo vi sia stata espressa indicazione dei competenti uffici comunali sui contenuti o sulle forme degli atti stessi.

Art. 3 – Compenso

1. Salvo quanto stabilito al successivo art. 4, il compenso pattuito per l'incarico, pari a euro 6.637,00 netti, oltre 15% spese generali, 4% CPA, 22% IVA ed euro 147,00 per anticipazione del

contributo unificato – somma impegnata con la determinazione dirigenziale richiamata in premessa – sarà liquidato nei seguenti termini:

- il 50% entro trenta giorni dalla ricezione di fattura di acconto, da trasmettersi all'atto dell'invio al Comune di copia del reclamo depositato;
- il restante 50% a conclusione dell'attività difensiva, entro trenta giorni dalla ricezione di fattura di saldo, da trasmettersi a cura del professionista.

2. Onde assicurare la necessaria tempestiva copertura finanziaria ed evitare la formazione di debiti fuori bilancio, al termine dell'incarico non saranno riconosciuti compensi ulteriori (ad eccezione delle variazioni delle aliquote contributive e/o fiscali), salvo che, in pendenza del giudizio e, comunque, prima dell'ultima udienza, il Legale abbia segnalato circostanze sopravvenute che prevedano nuove difese inizialmente non previste, tali da giustificare un aumento del compenso inizialmente pattuito e che il relativo impegno di spesa sia stato corrispondentemente integrato. In ogni caso, salvo il verificarsi delle sopravvenienze indicate in via esemplificativa nel precedente periodo, non comportano maggiorazione del compenso concordato la redazione di atti ulteriori rispetto a quelli ipotizzati per la compilazione del preventivo.

3. L'eventuale integrazione dell'impegno di spesa assunto con la determinazione di incarico comporta modificazione implicita dell'accordo sul compenso, indicato nel presente contratto, attuata mediante scambio di corrispondenza a mezzo pec.

4. Sopravvenute modificazioni dei parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi professionali forensi non producono effetto in relazione al compenso determinato in esecuzione del presente contratto, salvo diversa espressa previsione legislativa.

5. Con riferimento a quanto stabilito dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, in particolare dal principio contabile di cui all'allegato 4/2, paragrafo 5.2 sub lett. g), in tema di impegno e copertura finanziaria delle spese per incarichi a legali esterni, le Parti convengono che, ove non sia intervenuta variazione dell'impegno di spesa ai sensi del precedente comma 2 entro il mese di

ottobre dell'anno in pendenza di giudizio, il compenso concordato si intende confermato ai fini del relativo impegno di spesa per la medesima annualità.

Art. 4 – Spese di lite liquidate in favore del Comune

1. Il compenso concordato con il Legale resta confermato anche se, in sede di condanna della parte avversa soccombente, dovessero essere liquidate al Comune, a titolo di rifusione delle spese del giudizio, somme inferiori al compenso pattuito.

2. Nel caso di condanna della controparte a rifondere al Comune spese di giudizio per un importo superiore a quello concordato, tale maggiore somma, nei limiti del suo effettivo recupero, è riconosciuta al legale che ne faccia richiesta, con le modalità di calcolo e alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 seguenti.

3. Dalla somma recuperata a carico della controparte soccombente, con oneri esclusivamente a carico del Legale, saranno detratte:

- a) le somme già corrisposte dal Comune al Legale in esecuzione del presente contratto;
- b) le spese sostenute dal Comune per l'intero giudizio, non già recuperate, quali eventuali anticipazioni rimaste a carico del Comune.

4. La corresponsione al Legale della somma calcolata in applicazione del precedente comma 3 è subordinata al passaggio in giudicato della pronuncia sulle spese del giudizio e all'acquisizione, dal Legale, di dichiarazione:

- a) di impegno a rimborsare al Comune (nei limiti dell'eventuale riforma) le somme liquidate in eccedenza al compenso concordato ove, pur a fronte della definitività della pronuncia sulle spese del giudizio, venisse meno la condanna di parte avversa alle spese di soccombenza a seguito di impugnazioni straordinarie;
- b) di manleva del Comune dalle conseguenze di eventuali iniziative di controparte che lamentasse indebito arricchimento dell'Ente (o analoga situazione) per le spese di lite liquidate in eccedenza rispetto al compenso concordato.

5. Nel caso si rendesse necessario procedere in via esecutiva per il recupero delle spese di soccombenza liquidate in somma maggiore rispetto al compenso concordato per il giudizio di cui al presente contratto, il relativo incarico sarà, di norma, conferito al Legale.

Art. 5 – Recesso

Nel caso di recesso dal mandato, saranno dovuti al Legale i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale.

Art. 6 – Obblighi inerenti la verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi

1. Il Legale si impegna ad evitare, per tutta la durata dell'incarico, l'insorgere di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con il Comune, condizione accertata ai fini della determinazione dirigenziale di conferimento dell'incarico, richiamata in premessa.

2. Il Legale si impegna a segnalare tempestivamente al Comune il verificarsi, durante lo svolgimento dell'incarico, di situazioni che, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di pubblicità e trasparenza degli incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche, possono determinare l'insorgere di conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune medesimo.

Art. 7 – Norme applicabili

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti rinviano alle norme del codice civile e alle disposizioni della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sull'ordinamento della professione forense, in quanto applicabili nei rapporti con il Comune .

Art. 8 – Foro delle controversie

1. Le Parti rimettono la soluzione delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, se non componibili bonariamente, alla competenza dell'Autorità giudiziaria, Foro di Reggio Emilia.

2. In ogni caso, è esclusa la devoluzione ad Arbitri.

Art. 9 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016

Il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali divenuto pienamente efficace in tutti gli Stati dell'Unione europea il 25.05.2018 impone ai Titolari del trattamento dei dati personali di nominare i Responsabili del trattamento dei dati personali.

L'Articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 prevede che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per il rispetto della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali.

Il Comune di Reggio Emilia è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte in esecuzione del presente contratto.

Poiché le attività previste dal presente contratto comportano in capo al Legale il trattamento di dati personali la cui titolarità è del Comune di Reggio Emilia, è necessario designare il Legale quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'Art.28 del Regolamento UE 679/2016 sino a scadenza del contratto in essere e con le modalità di seguito descritte. Le attività previste dal presente contratto comportano il trattamento di dati personali relativi ai ricorrenti e ad altri soggetti coinvolti nelle vicende per cui è causa. Tali dati, di natura personale e/o sensibile e/o giudiziaria, i cui interessati sono i ricorrenti e altri soggetti coinvolti nelle vicende per cui è causa, sono trattati dal Comune di Reggio Emilia con finalità necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali sopra richiamate ed in modo particolare per adempiere agli obblighi previsti dal codice del processo amministrativo.

Il Legale, in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuto a trattare i dati personali sopra indicati cui ha accesso nelle attività previste per l'esecuzione del contratto nel rispetto dei principi e nell'adempimento di tutti gli obblighi imposti ai Responsabili del trattamento dal Regolamento europeo 679/2016, così come previsto dall'Articolo 28 del Regolamento stesso.

Il Titolare è tenuto a fornire al Responsabile del trattamento dei dati personali le istruzioni per il trattamento dei dati alle quali il Responsabile stesso deve attenersi. Di seguito le istruzioni fornite

dal Titolare Comune di Reggio Emilia al Legale per il trattamento dei dati oggetto del presente contratto:

Nello svolgimento delle attività correlate al contratto in essere il Responsabile deve attenersi alla rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di seguito elencate:

- Decreto Legislativo n. 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n°101 Recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2017;
- Eventuali Linee Guida e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ed eventuali normative successive in materia.

Il trattamento dei dati personali e particolari (ai sensi degli articoli 5, 9 e 10 del Regolamento Europeo 679/2016), nell’ambito dell’attività svolta dai Responsabili per conto del Titolare, avverrà solo nella misura in cui risulta essere indispensabile in relazione agli adempimenti connessi alle prestazioni di cui il Responsabile è onerato, come descritto nel presente contratto ed esclusivamente in funzione della realizzazione degli stessi.

I dati cui il Responsabile può accedere sono solo quelli la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l’esercizio delle funzioni e per l’esecuzione degli obblighi connessi al presente contratto. Nell’adempimento del ruolo di Responsabile, al fine di garantire un trattamento lecito, corretto e sicuro di tali dati nell’ambito della summenzionata finalità, il Responsabile deve pertanto:

- trattare i dati attenendosi alle indicazioni del presente atto;
- individuare e nominare per iscritto le persone incaricate del trattamento dei dati e prevedere nell’atto di nomina l’impegno degli incaricati alla riservatezza;

- conservare le relative nomine; a tal fine il Titolare potrà richiedere ai responsabili in ogni momento l'esibizione di tali nomine per verificarne la correttezza e la conformità alle norme sopra richiamate;

- fornire agli incaricati le istruzioni necessarie per un trattamento conforme al presente atto e alle norme di legge;

- provvedere all'adeguata formazione degli incaricati sugli obblighi imposti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresi i profili di sicurezza;

- in caso di raccolta dei dati per conto del Titolare, il Responsabile dovrà fornire agli interessati l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. La formulazione ed il formato dell'informazione deve essere concordata con il Titolare del trattamento prima della raccolta dei dati;

- adottare ogni idonea misura atta a garantire in modo permanente una circolazione dei dati minimizzata e quindi destinata esclusivamente a coloro che, in virtù delle mansioni che verranno loro affidate dai Responsabili, ne abbiano necessità per lo svolgimento delle stesse;

- trattare i dati esclusivamente per le finalità sopra indicate e utilizzarli in termini compatibili con queste ultime;

- assicurare che il trattamento dei dati non sia eccedente rispetto alle finalità per la quale sono raccolti e successivamente trattati;

- comunicare al Titolare tempestivamente ogni richiesta dell'interessato ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo 679/2016 in ordine all'accesso ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione, opposizione al trattamento dati e/o portabilità, fornendo ai soggetti incaricati le informazioni necessarie all'esercizio di tali diritti;

- assistere il Titolare del trattamento nell'espletamento dei propri obblighi di dar seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate;

- nel rispetto del principio di accountability, adottare e rispettare le misure tecniche ed organizzative adeguate rispetto ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati connessi alla

tipologia e alle modalità dei trattamenti e curandone l'applicazione da parte di tutti gli incaricati, al fine di evitare, in particolare, rischi di distribuzione, perdita, accesso non autorizzato, trattamento non consentito;

- adottare idonei sistemi di autenticazione e autorizzazione per gli incaricati, in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso ai dati e di trattamento degli stessi;
- adottare e rispettare procedure per la verifica periodica della qualità e della coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati;
- assistere il Titolare, ove richiesto, nella realizzazione di analisi d'impatto relative alla protezione dei dati o nella consultazione preventiva dell'Autorità di controllo;
- informare il Titolare prima del trattamento, qualora il Responsabile sia tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale ed attenderne l'autorizzazione.

Il Responsabile del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. Pertanto, qualora in qualità di Responsabile vi sia l'intenzione di avvalersi di un altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, il Responsabile è tenuto a richiedere l'autorizzazione al Titolare. Il Responsabile non ha facoltà di autorizzare i Sub Responsabili a nominare ulteriori Sub Responsabili, se non a seguito di autorizzazione scritta del Titolare.

Nel caso vengano riscontrate violazioni dei dati ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Responsabile dovrà avvisare il Titolare appena venuto a conoscenza del fatto, corredando per iscritto l'avviso con ogni dettaglio utile a ricostruire l'accaduto e con proposte di azioni correttive, quanto a descrizione della tipologia di violazione e dei dati personali coinvolti, nonché descrizione delle misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione.

All'atto di cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del rapporto contrattuale in oggetto, il Responsabile a discrezione del Titolare sarà tenuto:

- a) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure

- b) a provvedere alla loro integrale distruzione, documentando per iscritto la distruzione oppure
- c) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento con contestuale distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi informatici del Responsabile del trattamento, documentando per iscritto la distruzione.

Il Responsabile mantiene indenne il Titolare per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi nei confronti del Titolare a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza dei trattamenti dati connessi all'esecuzione del Contratto di riferimento, che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile o di chiunque collabori con lui, qualora il Titolare dimostri che siano stati attuati in violazione delle istruzioni del Titolare stesso o in violazione di norme di Legge.

La presente nomina di Responsabile del trattamento ha la medesima durata ed efficacia del presente Contratto e pertanto cesserà automaticamente al momento del completo adempimento o del venir meno per qualsiasi causa dell'efficacia del Contratto stesso.

Art. 10 – Registrazione del contratto e imposte

1. Il presente contratto, sottoscritto dalle Parti, sarà inserito nel Registro dei contratti del Comune.
2. Ai fini fiscali, il presente contratto è soggetto a registrazione presso l'Agenzia delle entrate in caso d'uso a cura della Parte che vi abbia interesse.

* * *

Le Parti approvano, confermano e sottoscrivono il presente contratto.

Reggio Emilia, (data)

Con apposita sottoscrizione il Legale approva ed accetta espressamente, in particolare, le clausole di seguito elencate:

- art. 1, comma 2, sull'obbligo del Legale di prestare assistenza alle strutture comunali coinvolte nel contenzioso, senza ulteriore spesa per il Comune;
- art. 3, comma 1, sui tempi dei pagamenti;

- art. 3, comma 2, sulla possibilità di maggiorazione del compenso inizialmente pattuito solo a seguito di circostanze sopravvenute tempestivamente segnalate dal Legale e tali da giustificare il riconoscimento mediante integrazione dell'impegno di spesa già assunto;
- art. 4, commi 2, 3 e 4, sulle condizioni per il riconoscimento di maggiorazioni del compenso pattuito, in caso di liquidazione di spese giudiziali a carico della parte avversa soccombente di importo superiore;
- art. 8, sull'esclusiva devoluzione delle controversie tra le Parti all'Autorità giudiziaria ordinaria di Reggio Nell'Emilia.

Reggio Emilia, (data)

Per il Comune di Reggio nell'Emilia

Il Sostituto del Dirigente del Servizio Legale

(dott. Alberto Bevilacqua)

Il Legale

(avv. Alberto Bertoi)